

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2025, n. 12-2049

Regolamento (UE) 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 17-6532 del 20 febbraio 2023, da ultimo riadottato dalla D.G.R. n. 2-941 del 31 marzo 2025. Approvazione degli indirizzi operativi per l'attivazione del bando SRD13 B/2025 dell'Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione ...



Seduta N° 134

Adunanza 22 DICEMBRE 2025

Il giorno 22 del mese di dicembre duemilaventicinque alle ore 10:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, presso la sede del Consiglio regionale, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marina CHIARELLI - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 12-2049/2025/XII

OGGETTO:

Regolamento (UE) 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 17-6532 del 20 febbraio 2023, da ultimo riadottato dalla D.G.R. n. 2-941 del 31 marzo 2025. Approvazione degli indirizzi operativi per l'attivazione del bando SRD13 B/2025 dell'Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli". Spesa pubblica complessiva di euro 17.600.000,00.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 norma il sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 norma il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune e abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021

stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Premesso, inoltre, che:

- la Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, con i suoi obiettivi generali e specifici, rientra tra gli strumenti citati nel Documento strategico unitario (DSU) della Regione Piemonte approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 162-14636 del 7 settembre 2021, ponendosi in sinergia con l'azione degli altri fondi europei, in particolare, di quelli strutturali collocati all'interno dell'Accordo di partenariato 2021-2027 tra Italia e Commissione europea, nazionali e regionali;
- ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 2021/2115, la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);
- l'articolo 145 del citato Regolamento (UE) n. 2021/2115 prevede che al sostegno dello sviluppo rurale, nel caso di interventi non rientranti nell'articolo 42 del TFUE (ambito agricolo), si applichino gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso TFUE relativi alla compatibilità degli aiuti concessi dagli Stati membri, nonché alle procedure di comunicazione o notifica degli stessi, e, di conseguenza, il medesimo articolo dichiara compatibili con il mercato interno gli interventi a valere sul FEASR che interessano i prodotti di cui all'Allegato I del TFUE;
- la Comunicazione della Commissione europea (2022/C 485/01) "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" si applica a far data dal 1° gennaio 2023;
- l'articolo 104 di detto Regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale" e, qualora ciò avvenga, il medesimo Stato membro garantisca che tali elementi siano coerenti e uniformi rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale;
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e comprende l'Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli";
- per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), il PSP Italia include le schede relative agli

interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio e tali schede contengono “elementi stabiliti a livello regionale” ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 104 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;

- l'approvazione del piano strategico della PAC 2023-2027 non riguarda le informazioni di cui all'articolo 113, lettera c), del Regolamento (UE) 2021/2115 e agli allegati da I a IV del piano strategico della PAC 2023-2027, né gli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 TFUE che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE;
- la Rete Rurale Nazionale ha predisposto le “Linee guida per la redazione e l’adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022”; tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzeranno l’attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 è stato adottato, ai sensi del citato Regolamento (UE) 2021/2115 e nel rispetto delle “Linee guida per la redazione e l’adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022” fornite dalla Rete Rurale Nazionale, il Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, quale documento regionale attuativo del PSP per gli interventi di sviluppo rurale che la Regione stessa intende attivare sul proprio territorio;
- il Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte prevede l’Intervento SRD13 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli”;
- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2-941 del 31 marzo 2025 è stato approvato il testo vigente (versione 5) del Complemento di Sviluppo Rurale;
- il sistema di governance, ai sensi della Sezione 7.1 del PSP 2023-2027 Italia, prevede l’Autorità di Gestione Nazionale, individuata nel Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), e l’Autorità di Gestione Regionale dei CSR 2023-2027 che per la Regione Piemonte è individuata, ai sensi della legge regionale n. 23/2008, nel Responsabile della Direzione regionale Agricoltura e Cibo;
- ai sensi dell’articolo 124 del Regolamento UE 2021/2115, ciascuno Stato membro istituisce un Comitato di monitoraggio nazionale che monitora l’attuazione del Piano strategico della PAC e, qualora siano stabiliti elementi a livello regionale, possono essere istituiti Comitati di monitoraggio regionali per fornire al Comitato di monitoraggio nazionale informazioni circa l’attuazione di tali elementi regionali;
- con D.G.R. n. 11-6552 del 27 febbraio 2023, in ultimo modificata dalla D.G.R. n. 3-215 del 4 ottobre 2024, è stato istituito il Comitato di Monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della Regione Piemonte, da ultimo nominato con il D.P.G.R. n. 51 del 18 ottobre 2024;
- tale Comitato, ai sensi del citato articolo 124 del Regolamento (UE) 2021/2115, fornisce in particolare il parere circa: i criteri usati per la selezione delle domande presentate sui diversi interventi; eventuali proposte dell’Autorità di gestione per la modifica del CSR e/o del PSP; svolge inoltre le restanti funzioni ai sensi del medesimo articolo 124, in concorrenza con il Comitato di Monitoraggio Nazionale del PSP;
- lo Stato membro stabilisce il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno ai sensi dell’articolo 3, par. 2 del Regolamento (UE) 2022/1173 e per la presentazione delle modifiche o ritiro delle domande di sostegno ai sensi dell’art. 7 del medesimo Regolamento;
- i regolamenti che normano la Politica Agricola Comune 2023-2027 dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla PAC siano contenute nei Piani Strategici Nazionali e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione, imponendo, tra l’altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 89 per quanto riguarda la dotazione finanziaria per lo sviluppo rurale con la ripartizione annua per Stato membro e articolo 91 che stabilisce al 43% il tasso massimo di partecipazione del FEASR alla spesa pubblica ammissibile per le Regioni

sviluppate;

- il PSP che stabilisce al 40,70% il tasso di partecipazione del FEASR alla spesa pubblica ammissibile, al 41,51% il tasso di partecipazione statale alla spesa pubblica ammissibile e al 17,79% il tasso di partecipazione regionale alla spesa pubblica ammissibile;
- l'Intesa, ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sull'approvazione del Piano strategico della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, redatto ai sensi degli artt. 106 e 107 del Regolamento (UE) 2115/2021, repertoriata come Atto n. 228 del 12/10/2022 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provv. Autonome.

Richiamato, altresì, che:

- la legge regionale n. 16/2022 ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR);
- l'articolo 12 della legge regionale n. 35/2006 di modifica della suddetta legge regionale n. 16/2002, ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- la D.G.R. n. 38-8030 del 14 gennaio 2008 ha avviato l'operatività dell'ARPEA a partire dal 1° febbraio 2008, quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte dei contributi e premi comunitari ai sensi del Regolamento CE n. 885/2006 relativo al riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
- la gestione dei flussi finanziari del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, come da riconoscimento, a partire dal 1° febbraio 2008, di cui al citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008, adottato ai sensi del Regolamento (CE) 885/2006 e che, ai sensi della delibera CIPESS (Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) n. 55 del 27/12/2022, gli aiuti sono cofinanziati dall'UE, Stato e Regioni nel modo seguente:
- la quota comunitaria del FEASR (pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata) è trasferita dall'UE all'Organismo pagatore regionale;
- la quota nazionale e regionale (pari al 59,30% della spesa pubblica cofinanziata) è suddivisa per il 70% allo Stato (pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata) che la trasferisce all'Organismo pagatore regionale e per il 30% alla Regione Piemonte (pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata); il cofinanziamento regionale (unico onere per il bilancio finanziario gestionale regionale) trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento di spesa iscritto in competenza sul capitolo 219010 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario, viene impegnato e liquidato dalla Direzione Agricoltura e cibo in favore di ARPEA ed a questa trasferito in quanto Organismo pagatore regionale.
- il decreto ministeriale n. 4170727 del 4 agosto 2023 disciplina le modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116;
- il decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024 disciplina riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici.

Preso atto che l'ARPEA, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, ha provveduto a redigere il manuale operativo per la definizione delle procedure di controllo delle domande di sostegno e di pagamento (Istruzioni operative n°FEASRnonSIGC/09 "Procedure di controllo intervento SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" del 14 luglio 2025, nonché, per l'applicazione delle sanzioni in caso di accertate irregolarità, il "Manuale delle procedure controlli e sanzioni - interventi non SIGC", approvato con determina dirigenziale n. 71 del 5 marzo 2024 e ad oggi è stata pubblicata la seconda revisione del manuale con determina dirigenziale n.100 del 18 aprile 2025.

Dato atto che:

- con la determinazione dirigenziale n. 357/A1700A del 13 maggio 2024, da ultimo modificata dalla DD n. 903/A1700A del 21 ottobre 2025, l'Autorità di gestione del CSR 2023-2027, recante

la disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per gli interventi non SIGC (Reg. UE 2021/2115), demanda ai Settori regionali competenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi del CSR 2023-27;

- con la determinazione dirigenziale n. 634/A1707D/2025 del 28 luglio 2025, il Settore “Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile” ha approvato le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento, in attuazione del D.M. 93348/2024 e dei suddetti provvedimenti dell'Autorità di gestione;
- con la DD n. 635/A1707D/2025 del 28 luglio 2025, il medesimo Settore ha approvato le disposizioni in materia di controlli delle domande di sostegno, in attuazione del D.M. n. 4170727/2023 e della DD n. 100 del 18 aprile 2025 di ARPEA.

Richiamato che:

- come da cronoprogramma di apertura dei bandi nel periodo 2023-2027 contenuto nell'allegato al CSR della Regione Piemonte, nell'anno 2025 è prevista l'apertura del bando B dell'Intervento SRD13 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli”;
- l'Intervento SRD13 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli” aveva una dotazione finanziaria iniziale complessiva di 48.000.000,00.

Richiamato, inoltre, che:

- con la D.G.R. n. 28-7741 del 20 novembre 2023, con riferimento al Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 e al Complemento per lo sviluppo rurale della Regione Piemonte (CSR) 2023-2027, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, modificato con la D.G.R. n. 29- 7032 del 12 giugno 2023 e la D.G.R. n. 27-7740 del 20 novembre 2023, ha destinato una dotazione finanziaria complessiva di euro 30.000.000,00 per il bando SRD13 A/2023 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli”.
- la D.G.R. n. 28-7741 del 20 novembre 2023 è stata modificata con la D.G.R. n.1-295 del 25 ottobre 2024, destinando l'intera dotazione finanziaria, complessivamente pari ad euro 30.000.000,00, senza la ripartizione tra le graduatorie settoriali e la specifica suddivisione tra i sei settori produttivi ivi contemplati (Cereali, riso, proteoleaginose e foraggiere; Latte e suoi derivati; Carni; Ortofrutta; Vino e aceto; Altri prodotti) e destinando tutte le risorse dedicate al bando SRD13 A/2023 (euro 30.000.000,00) non suddividendole nelle due quote (da euro 27.600.000,00 per finanziare le graduatorie settoriali e da euro 2.400.000,00 per completare il finanziamento delle domande di sostegno idonee di ciascun settore produttivo finanziabili almeno per il 50% del contributo concedibile);
- con l'emendamento 2 al PSP, notificato il 15 marzo 2024 e approvato con la decisione di esecuzione C(2024) 6849 del 30 settembre 2024, è stata ridotta la dotazione finanziaria dell'Intervento SRD13 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli” da euro 48.000.000,00 a euro 43.000.000,00;
- con l'emendamento 4 al PSP, notificato il 28 ottobre 2024 e approvato con la decisione di esecuzione C(2025) 3805 del 18 giugno 2025, è stata ridotta la dotazione finanziaria dell'Intervento SRD13 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli” da euro 43.000.000,00 a euro 41.000.000,00;
- con l'emendamento 5 al PSP, notificato il 10 ottobre 2025 e approvato con la decisione di esecuzione C(2025) 8022 del 27 novembre 2025, è stata ridotta la dotazione finanziaria dell'Intervento SRD13 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli” da euro 41.000.000,00 a euro 39.500.000,00;
- per il bando SRD13 A/2023 dell'Intervento SRD13 sono state attivate con la D.G.R. n. 28-7741 del 20 novembre 2023 risorse finanziarie pari a euro 30.000.000,00 per il contributo massimo ammissibile in conto capitale.

Dato atto che con la D.D. n. 1105/A1707D/2025 del 3 dicembre 2025 sono state accertate minori risorse finanziarie utilizzate dal Bando SRD13 A/2023 del medesimo Intervento SRD13 per euro 8.100.000,00 di cui euro 1.440.990,00 di quota di cofinanziamento regionale a cui si è dato

copertura finanziaria con l'Impegno n. 1297/2024 (liquidato (ALG n. 2024/2076) e trasferito (ordinativi di pagamento n. 2024/30014, n. 2024/22866, n. 2024/25723, n. 2024/27000, n. 2024/28046) ad ARPEA).

Richiamato che la citata D.G.R. n. 28-7741 del 20 novembre 2023 disponeva che le eventuali risorse finanziarie non utilizzate per il bando SRD13 A/2023 fossero destinate per il bando successivo dell'analogo Intervento SRD13.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, sussistono le condizioni per destinare al bando SRD13 B/2025 dell'Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli" una dotazione finanziaria di euro 17.600.000,00, così ripartita:

- € 8.100.000,00 di risorse rese disponibili dal Bando SRD13 A/2023 del medesimo Intervento SRD13, accertate con la D.D. n.1105/A1707D/2025 del 3 dicembre 2025, di cui euro 1.440.990,00 di quota di cofinanziamento regionale a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 1297/2024;
- € 9.500.000,00 di risorse cofinanziate del CSR 2023-2027 di cui euro 1.690.050,00 di quota regionale che trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 450/2027 di euro 26.227.360,22 sul capitolo di spesa 219010/2027 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 - annualità 2027 - che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di spesa.

Ritenuto, pertanto, di prevedere l'apertura del bando pubblico SRD13 B/2025 per l'accesso ai finanziamenti previsti dall'intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" del CSR 2023-2027.

Dato atto che, come da verifiche della citata Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali ed Energia Rinnovabile":

- i criteri di selezione indicati nella scheda SRD13 del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte assumono una diversa valenza nei settori produttivi e che al fine di evitare ogni possibilità di discriminazione tra gli stessi è opportuno procedere con graduatorie separate per ciascun settore produttivo;
- per la ripartizione delle risorse finanziarie da assegnare ad ogni settore produttivo è opportuno tenere conto dei seguenti elementi, come da documentazione agli atti:
 1. ripartizione percentuale delle risorse per settore produttivo come da DGR n 28-7741 del 20/10/2023;
 2. valore complessivo della spesa richiesta delle domande di sostegno ricevute suddivise per settore produttivo in rapporto al valore complessivo del bando SRD13 A/2023 dell'intervento SRD13 espresso in termini percentuali;
 3. media dei valori di cui ai punti precedenti;
- risulta opportuno rivedere le percentuali di ripartizione per settore produttivo così ottenute (punto 3) per garantire la possibilità di finanziare almeno due domande di sostegno per settore e per eventuali successivi arrotondamenti;
- la dotazione finanziaria di euro 17.600.000,00 assegnata al bando SRD13 B/2025 dell'Intervento SRD13 è ripartita nel modo seguente: euro 16.400.000,00 per finanziare le graduatorie settoriali, euro 1.200.000,00 per completare il finanziamento delle domande idonee di ciascun settore produttivo finanziabili almeno per il 50,00%;
- è opportuno continuare a prevedere l'utilizzo del BPOL per il bando SRD13 B/2025 dell'Intervento SRD13 (il sostegno è concedibile alle imprese che sono in condizioni di redditività economica dimostrata attraverso la presentazione del BPOL), di cui alla vigente convenzione sottoscritta in data 22 gennaio 2024 con ISMEA (Istituto di Servizi al Mercato agricolo e Alimentare) per la fornitura del servizio Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale per il PSP 2023-2027 e il PSR 2014-2022 (commessa 2023 RR 3811 scheda 10.3).

Ritenuto opportuno stabilire che, dopo la pubblicazione della determinazione di approvazione

dell'ultima graduatoria settoriale del bando SRD13 B/2025, le eventuali risorse finanziarie non utilizzate dal bando SRD13 A/2023 e del bando SRD13 B/2025 saranno destinate agli interventi ad investimento del CSR 2023-2027.

Viste:

- la legge regionale n. 18/2022 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la legge regionale n. 10/2025 "Variazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la legge regionale n. 16/2025 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la DGR n. 37-615 del 20 dicembre 2024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla DGR n. 8- 8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti e ordinanze). Revoca della DGR n. 12-5546 del 29/ agosto 2017".

Preso atto del documento di chiusura della consultazione scritta del Comitato di monitoraggio Sviluppo Rurale svoltasi dal 14 febbraio al 27 febbraio 2025 (DD n.197/A1705B/2025 5 del 10 marzo 2025), nonché del verbale di chiusura della seduta plenaria, svoltasi in data 5 giugno 2025, dal medesimo Comitato in merito ai criteri di selezione con relativi punteggi da attribuire alle domande di sostegno per l'intervento SRD13.

Richiamate:

- la legge regionale n. 14/2014 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) che ha dato attuazione alla normativa statale detta le norme sui procedimenti amministrativi di competenza regionale, al fine di applicare la massima semplificazione e, nel caso della individuazione dei termini per la conclusione, di assumere ogni iniziativa idonea a ridurne la durata;
- la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 che ha definito i termini di conclusione dei procedimenti afferenti alla sfera di competenza della Direzione Agricoltura e Cibo.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 1.690.050,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati. Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

con riferimento al Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 e al Complemento di programmazione dello sviluppo rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, da ultimo riadottato con la D.G.R. n. 2-941 del 31 marzo 2025:

1. di approvare le disposizioni riguardanti il bando SRD13 B/2025 per l'ammissione ai finanziamenti previsti dall'Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" del Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, secondo quanto indicato nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, stabilendo, in particolare:

1.1 di destinare al bando SRD13 B/2025 dell'Intervento SRD13 una dotazione finanziaria

complessiva di euro 17.600.000,00, così ripartita:

- euro 8.100.000,00 di risorse resesi disponibili dal Bando SRD13 A/2023 del medesimo Intervento SRD13, come in premessa rappresentato, di cui euro 1.440.990,00 di quota di cofinanziamento regionale a cui si è data copertura finanziaria con l'Impegno n. 1297/2024;
- euro 9.500.000,00 di risorse cofinanziate del CSR 2023-2027 di cui euro 1.690.050,00 di quota regionale che trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 450/2027 di euro 26.227.360,22 sul capitolo di spesa 219010/2027 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 - annualità 2027 - che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di spesa;

1.2 di ripartire la dotazione finanziaria destinata al bando SRD13 B/2025 dell'Intervento SRD13, pari ad euro 17.600.000,00, nel modo seguente:

- euro 16.400.000,00 per finanziare le graduatorie settoriali;
- euro 1.200.000,00 per completare il finanziamento delle domande di sostegno idonee di ciascun settore produttivo finanziabili almeno per il 50% del contributo concedibile;

1.3 che nel caso ci sia una domanda di sostegno idonea, ma finanziabile parzialmente (almeno per il 50%) con le risorse finanziarie disponibili assegnate al settore produttivo, la dotazione finanziaria del medesimo settore produttivo verrà integrata con le risorse sufficienti a completare il sostegno della predetta domanda mediante l'utilizzo delle risorse di cui al punto b) del precedente punto 1.2. (pari ad euro 1.200.000,00);

2 che dopo la pubblicazione della determinazione di approvazione dell'ultima graduatoria settoriale del bando SRD13 B/2025, di destinare agli interventi ad investimento del CSR 2023-2027 le eventuali risorse finanziarie non utilizzate del bando SRD13 A/2023 e del bando SRD13 B/2025;

3 che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;

4 di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali ed Energia Rinnovabile", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Allegato



REGIONE
PIEMONTE



Sviluppo Rurale **Piemonte** 2023-2027

BANDO SRD13 B/2025

DIREZIONE	Direzione Agricoltura e Cibo
SETTORE	Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile
INTERVENTO	SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
BANDO	B/2025

Per i contenuti di dettaglio non disciplinati dalle presenti istruzioni operative si rimanda al Complemento della Regione Piemonte (CSR) di programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17 – 6532 del 20/02/2023 e s.m.i.

Indice generale

1 Finalità e obiettivi.....	1
2 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.....	1
3 Numero di domande presentabili.....	2
4 Dotazione finanziaria.....	2
5 Scadenze.....	2
6 Entità della spesa e del sostegno.....	2
7 Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno.....	3
8 Localizzazione dell'operazione.....	3
9 Criteri di ammissibilità.....	3
10 Criteri di selezione e graduatoria.....	5
10.1 Criterio 1 - Innovazione.....	7
10.2 Criterio 2 – Ambiente.....	8
10.2.1 Criterio 2A - Risparmio energetico.....	8
10.2.2 Criterio 2B - Produzione energia.....	8
10.2.3 Criterio 2C - Risparmio idrico.....	8
10.2.4 Criterio 2D - Prevenzione inquinamenti.....	9
10.3 Criterio 3 - Sviluppo del biologico.....	9
10.4 Criterio 4 - Coinvolgimento produttori primari locali.....	9
10.5 Criterio 5 - Prodotti finali in Allegato I TFUE.....	10
10.6 Criterio 6 - Localizzazione e settore produttivo.....	10
10.7 Criterio 7 - Certificazioni.....	11
10.8 Criterio 8.....	12
10.9 Criterio 9.....	12
10.10 Criterio 10 – Industria 4.0.....	12
10.11 Criterio 11 – Qualità delle produzioni.....	12
11 Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari.....	13
11.1 Impegni essenziali.....	13
11.2 Impegni accessori.....	14

1 Finalità e obiettivi

L'intervento è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali.

Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell'ambito della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I.

Ai fini del presente intervento, per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale.

Le finalità specifiche del presente intervento sono:

- valorizzazione del capitale aziendale attraverso l'acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
- miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l'approvvigionamento e l'efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un'ottica di sostenibilità;
- miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere;
- adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
- miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un'ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione;
- conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
- aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
- apertura di nuovi mercati;
- installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

2 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Il presente bando è riservato alle imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di trasformazione e commercializzazione (così come definite al paragrafo "Finalità e obiettivi") dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura [il testo giuridico dell'Allegato si riferisce alla nomenclatura combinata e si deve fare riferimento al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2364 della Commissione del 26 settembre 2023 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune].

Le imprese devono essere attive ed iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA.

Per i beneficiari produttori di materie prime agricole, l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite da soggetti terzi per almeno il 66% delle materie prime totali lavorate.

Non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

- imprese che effettuano la sola commercializzazione;
- imprese in difficoltà;

- imprese che hanno un fatturato derivante dalla lavorazione conto terzi superiore ad una percentuale del 25% del totale complessivamente fatturato (ex ante - media delle situazioni patrimoniali degli ultimi due esercizi sociali conclusi. Per esercizi sociali conclusi si intendono gli esercizi amministrativi per i quali sia stato redatto e depositato al Registro imprese della Camera di Commercio il relativo bilancio, ovvero, per le imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio, sia stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi.).

Per poter accedere ai benefici previsti dalla presente operazione i richiedenti devono rientrare tra gli enti esclusi dall'applicazione dell'art. 6, comma 2 della Legge 122/2010, o, qualora rientrino tra gli enti a cui si applica tale normativa, devono essersi adeguati ai dettami previsti dalla stessa normativa.

Il possesso dei requisiti sopra indicati deve già sussistere all'atto della presentazione della domanda e deve permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli investimenti.

3 Numero di domande presentabili

È ammissibile da parte del richiedente la presentazione di **una sola domanda di sostegno**.

La domanda di sostegno può riguardare anche più di una unità produttiva.

4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (Intervento SRD13) è fissata in euro 17.600.000 per l'anno 2025 e suddivisa in due quote:

- una pari a euro 16.400.000,00 per le graduatorie settoriali;
- una pari a euro 1.200.000,00 per completare il finanziamento delle domande di sostegno idonee di ciascun settore produttivo finanziabili almeno per il 50% del contributo concedibile.

La dotazione finanziaria di euro 16.400.000,00 è così ripartita per settore produttivo:

Bando B/2025		
SETTORI PRODUTTIVI	% Risorse	EURO (€)
Vino e aceto	28,35	4.650.000,00
Latte (vaccino e bufalino, ovicaprino) e suoi derivati	24,94	4.090.000,00
Ortofrutta	15,49	2.540.000,00
Cereali, riso, proteoleaginose e foraggiere	13,35	2.190.000,00
Carni (bovina, suina, ovicaprine, avicunicole, equine, bufaline, selvaggina)	12,99	2.130.000,00
Altri prodotti (uova, patate, miele, florovivaismo, piante officinali, olio di oliva, altri)	4,88	800.000,00
Totale	100,00	16.400.000,00

5 Scadenze

La scadenza di presentazione delle domande è stabilita con atto dirigenziale. Tutte le istanze devono essere presentate esclusivamente con trasmissione telematica attraverso l'apposito servizio online del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "Sviluppo Rurale 2023-2027".

6 Entità della spesa e del sostegno

La spesa massima ammissibile per domanda di sostegno è di € 1.000.000,00.

La spesa minima ammissibile per domanda di sostegno è di € 200.000,00.

La spesa massima ammissibile per Beneficiario per il periodo di programmazione 2023-2027 per l'intervento SRD13 è pari a € 2.500.000,00.

7 Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario.

L'aliquota di sostegno è pari al **40% delle spese ammesse e sostenute**, sotto forma di contributo in conto capitale.

Nel caso i prodotti ottenuti dalla trasformazione non ricadenti nell'Allegato I al TFUE il sostegno è limitato alle PMI e l'aliquota di sostegno è pari al **20% delle spese sostenute per le piccole imprese e al 10% per le medie imprese**, sotto forma di contributo in conto capitale.

Il sostegno concesso per i prodotti ottenuti dalla trasformazione non ricadenti nell'Allegato I al TFUE costituisce Aiuto di Stato in conformità all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 [GBER], comunicato alla medesima Commissione tramite sistema SANI2 (aiuto SA.110253).

Nel caso l'impresa produca sia prodotti ricadenti nell'Allegato I al TFUE sia prodotti fuori Allegato, il sostegno sarà calcolato e ripartito sulla base delle spese ammissibili proporzionalmente imputabili alle suddette categorie di prodotti. Per tale ripartizione sarà tenuto conto del progetto e delle previsioni di produzione dei prodotti trasformati per gli anni successivi all'investimento (media dei due anni successivi al saldo).

Nel caso di una variante in diminuzione o una rendicontazione inferiore alla spesa ammessa in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Gli aiuti individuali concessi ai beneficiari riferiti al presente Intervento, ai sensi del DM n. 115/2017 sono soggetti alla registrazione, prima della concessione degli stessi, sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e/o sul Registro SIAN del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

8 Localizzazione dell'operazione

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni devono essere ubicate all'interno del territorio della Regione Piemonte.

9 Criteri di ammissibilità

In riferimento ai criteri di ammissibilità del CSR sono stabiliti seguenti criteri di ammissibilità:

1. Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano uno o più finalità delle azioni previste nell'ambito presente intervento.
2. Sono ammissibili a sostegno tutti i settori produttivi connessi alla trasformazione e commercializzazione, dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione e commercializzato può non ricadere nell'Allegato I.
3. Per i beneficiari del presente intervento che siano anche produttori di materia prima agricola, l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite prevalentemente da soggetti terzi. **La prevalenza è quantificata al 66%** delle materie prime acquistate o conferite (media delle situazioni patrimoniali degli ultimi due esercizi sociali conclusi. Per esercizi sociali conclusi si intendono gli esercizi amministrativi per i quali sia stato redatto e depositato al Registro imprese della Camera di Commercio il relativo bilancio, ovvero, per le imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio, sia stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi.).

4. Al fine di assicurare una ricaduta positiva dell'investimento sui produttori agricoli di base, **la materia prima utilizzata** per l'attività di trasformazione e commercializzazione, acquistata/conferita da soggetti terzi deve **provenire, per una quota di almeno il 20%, dai predetti produttori agricoli singoli o associati** (media della quantità di materia prima acquistata degli ultimi due esercizi sociali conclusi) prendendo in considerazione tutti gli stabilimenti presenti sul territorio regionale, anche se non oggetto di investimento. La definizione di produttori agricoli (di base) sarà definita con Determina Dirigenziale.
5. Le domande di sostegno devono essere corredate dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento. Il progetto di investimento comprende il BPOL (Business Plan On Line) strumento necessario per verificare le condizioni di redditività economica.
6. Nel caso di investimenti per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, devono essere rispettati i seguenti requisiti:
 - a) gli impianti fotovoltaici e solari termici sono ammessi unicamente se posizionati sulle coperture dei fabbricati e come copertura di parcheggi;
 - b) la produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere commisurata al fabbisogno energetico totale dell'azienda ovvero all'**autoconsumo**. Gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 3 MWt;
 - c) gli investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa devono utilizzare risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito regionale;
 - d) la produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica pari al 50%;
 - e) la produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria;
 - f) la produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e) in cui tra, l'altro, viene escluso l'utilizzo di colture dedicate;
 - g) gli investimenti devono essere conformi al Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001.
 - h) nel caso di impianti per la generazione di energia elettrica da biomassa in domanda di sostegno deve essere presentata la relazione prevista per il criterio di selezione 2B – Produzione energia;
 - i) Per gli impianti di produzione di energia rinnovabile, la percentuale massima di aiuto non potrà comunque superare quella per analoghi interventi previsti dal PNRR.
7. Le imprese devono:
 - a) rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, di igiene e di benessere degli animali;
 - b) dimostrare la fattibilità degli investimenti sotto l'aspetto tecnico, logistico e autorizzativo;
 - c) dimostrare il possesso dei terreni e dei fabbricati interessati all'investimento;
 - d) dimostrare la redditività economica ex ante degli investimenti;
 - e) dimostrare la redditività economica ex post degli investimenti.
8. Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà, così come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 (GBER), dal Regolamento (UE) 2472/2022 e dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione (2022/C 481/01) e quindi non trovarsi in fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria o altra procedura concorsuale comunque denominata o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
9. Non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:
 - a) imprese che effettuano la sola commercializzazione;

- b) imprese che hanno un fatturato derivante dalla lavorazione conto terzi superiore ad una percentuale del 25% del totale complessivamente fatturato (media delle situazioni patrimoniali degli ultimi due esercizi sociali conclusi e come indicato al Criterio 3.);
- c) imprese che sono in condizioni (compreso il legale rappresentante) che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione ossia di percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- d) imprese che realizzano investimenti che non rispettano i divieti, le limitazioni e le prescrizioni dell'intervento SRD13;
- e) imprese che non sono in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- f) imprese che non hanno provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità irrogate nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali, incluse sanzioni derivanti dal mancato rispetto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte;
- g) imprese che non hanno restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali.

Per i punti 3., 4., e 9.b) sono escluse le nuove imprese. Per le imprese attive da un solo anno si terrà in considerazione l'unico esercizio patrimoniale.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti dalle imprese all'atto della presentazione della domanda di sostegno e rispettare gli impegni sottoscritti.

Le condizioni sopra descritte devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

10 Criteri di selezione e graduatoria

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile, è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

Criterio numero	Criterio di selezione approvato dal CSR	Nome breve per Criterio di selezione	Punteggio minimo/ massimo
1	Investimenti in impianti, macchinari ed attrezzatura dedicati all'innovazione tecnologica del ciclo produttivo. Il punteggio viene attribuito per investimenti innovativi (nuovi impianti, macchinari, attrezzature e strumentazioni informatiche) rivolti all'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative.	Innovazione	0 - 10
2A	Investimenti per il risparmio energetico. Il punteggio viene attribuito per investimenti per il risparmio energetico.	Risparmio energetico	0 - 6
2B	Investimenti per la produzione di energia. Il punteggio viene attribuito per investimenti per la produzione di energia elettrica, a fini di autoconsumo, da fonti di energia rinnovabile, da sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari.	Produzione energia	
2C	Investimenti per il risparmio idrico. Il punteggio viene attribuito per investimenti per il risparmio idrico.	Risparmio idrico	
2D	Investimenti connessi alla prevenzione degli inquinamenti. Il punteggio viene attribuito per investimenti per il trattamento delle acque reflue.	Prevenzione inquinamenti	
3	Consolidamento e sviluppo del biologico. Il punteggio viene	Sviluppo del	0 - 3

Criterio numero	Criterio di selezione approvato dal CSR	Nome breve per Criterio di selezione	Punteggio minimo/ massimo
	attribuito per investimenti innovativi (nuovi impianti, macchinari, attrezzature e strumentazioni informatiche) dedicati alle produzioni biologiche.	biologico	
4	Livello di coinvolgimento dei produttori primari locali. Il punteggio viene attribuito nel caso la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi provenga da produttori agricoli singoli o associati locali (regionali) in misura > del 20%. Media dei due anni precedenti alla domanda di sostegno.	Coinvolgimento produttori primari locali	0 - 5
5	Prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE. Il punteggio viene attribuito nel caso l'investimento sia dedicato per l'ottenimento di prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE rispetto all'investimento totale della domanda.	Prodotti finali in Allegato I TFUE	0 - 3
6	Localizzazione territoriale degli investimenti. Il punteggio viene attribuito base alla localizzazione territoriale degli investimenti e al settore produttivo.	Localizzazione e settore produttivo	0 - 4
7	Possesso e/o ottenimento di certificazioni. Il punteggio viene attribuito sia nel caso di sistemi già adottati e certificati al momento della presentazione della domanda sia nel caso di sistemi per i quali è stato avviato l'iter di adozione o di certificazione.	Certificazioni	0 – 2,5
8	-	-	-
9	-	-	-
10	Innovatività degli investimenti proposti. Il punteggio viene attribuito per la parte di investimenti innovativi che siano anche conformi al modello Industria 4.0.	Industria 4.0	0 - 4
11	Produzione, ex ante alla domanda di sostegno, di prodotti biologici e di qualità riconosciuti. Il punteggio viene attribuito in relazione alla quantità di produzione sotto tutela rispetto al totale della produzione (media della produzione dei due anni precedenti la domanda di sostegno).	Qualità delle produzioni	0 - 2

Il nome breve assegnato al Criterio di selezione sarà utilizzato anche sul sistema informatico.

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve essere pari o maggiore a 16 punti, pena la non ammissibilità della domanda di sostegno.

In caso di parità di punteggio verrà data priorità ai progetti che presentano la migliore valutazione in merito al Criterio 4 - Coinvolgimento produttori primari locali.

Perdurando la parità di punteggio si utilizzerà come ulteriore criterio il punteggio complessivo dato dai Criteri (1) – Innovazione, (3) – Sviluppo del biologico e (10) – Industria 4.0.

Qualora si mantenga la parità di punteggio si utilizzerà, come ultimo criterio di selezione, la priorità temporale attestata dall'invio telematico della domanda.

I punteggi determineranno le graduatorie per settore produttivo. I settori produttivi per le graduatorie sono quelli di cui al paragrafo “Dotazione finanziaria”.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi devono essere possedute e dimostrate al momento della presentazione della domanda e mantenute per tutto il periodo relativo agli impegni individuati.

Un investimento è classificabile in una sola tipologia di investimento ed è quindi collegabile ad un solo criterio di selezione ad eccezione:

- degli investimenti relativi al criterio 3 (Sviluppo del biologico) che necessariamente devono essere abbinati al Criterio 1 (Innovazione) e possono concorrere all'assegnazione del punteggio relativo al criterio 10 (Industria 4.0);
- degli investimenti relativi al criterio 10 (Industria 4.0) che necessariamente devono essere abbinati al Criterio 1 (Innovazione) e possono concorrere all'assegnazione del punteggio relativo al criterio 3 (Sviluppo del biologico).

Nel calcolo dei punteggi relativi alle tipologie di investimento saranno considerate le due cifre decimali.

Nel caso gli investimenti siano previsti per più settori produttivi il punteggio sarà assegnato tenendo conto della prevalenza degli investimenti (in termini economici) in un settore produttivo e di conseguenza il progetto sarà inserito nella graduatoria di tale settore.

Qualora, per la determinazione dei punteggi, non si possano utilizzare valori univoci, tali valori saranno calcolati e attribuiti pro quota.

Il punteggio totale assegnato non potrà superare il punteggio totale autoattribuito; in fase istruttoria l'ufficio potrà variare alcuni dei punteggi parziali autoattribuiti.

La documentazione indicata nei relativi criteri è obbligatoria, pena la non assegnazione del punteggio. Il proponente può allegare altra documentazione, non sostitutiva, ritenute utili per l'assegnazione del punteggio.

Gli anni di riferimento -2 e -1 necessari per la compilazione del BPOL e dei quadri su SIAP, si riferiscono agli ultimi due esercizi sociali conclusi. Per esercizi sociali conclusi si intendono gli esercizi amministrativi per i quali sia stato redatto e depositato al Registro imprese della Camera di Commercio il relativo bilancio, ovvero, per le imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio, sia stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi.

Gli anni +1, +2, +3, +4, +5 su SIAP si riferiscono agli anni successivi alla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo. L'anno a regime del BPOL corrisponde all'anno +1 su SIAP.

Il BPOL obbliga alla compilazione anche degli anni intermedi pertanto i dati presenti sul BPOL andranno dagli ultimi due esercizi sociali conclusi (-2 e -1) fino all'anno successivo alla conclusione degli investimenti.

I criteri di selezione 2A (Risparmio energetico), 2C (Risparmio idrico), 4 (Coinvolgimento produttori primari locali) e 11 (Qualità delle produzioni) non sono applicabili per le imprese di recente costituzione e per le imprese in passato non attive che al momento della presentazione della domanda non posseggono almeno due situazioni patrimoniali degli esercizi sociali conclusi).

L'avvio di una nuova attività di un'impresa esistente non configura una nuova impresa.

Le condizioni necessarie a soddisfare i criteri sopra descritti, a seguito dei quali viene attribuito un punteggio, non devono essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

10.1 Criterio 1 - Innovazione

Il punteggio viene attribuito per investimenti innovativi (nuovi impianti, macchinari, attrezzature e strumentazioni informatiche) rivolti all'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative.

Viene valutato il rapporto tra l'importo degli investimenti innovativi (nuovi impianti, macchinari, attrezzature e strumentazioni informatiche) e l'importo totale degli investimenti ammissibili.

Il punteggio viene assegnato attribuendo 0,1 punti per ogni punto percentuale calcolato rapportando l'importo degli investimenti innovativi e l'importo totale degli investimenti ammissibili.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

10.2 Criterio 2 – Ambiente

Il punteggio viene attribuito per investimenti funzionali a migliorare l'efficienza energetica, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e a mitigare l'impatto ambientale.

Il punteggio viene assegnato attribuendo 0,1 punti per ogni punto percentuale di investimenti ambientali, calcolato rapportando l'importo totale degli investimenti ambientali e l'importo totale degli investimenti ammissibili.

Nel caso ci sia almeno una tipologia di investimento ambientale con una spesa minima del 20% di spesa ammissibile il punteggio è maggiorato di 1 punto o nel caso ci sia una tipologia di investimento ambientale con una spesa minima del 35% della spesa ammissibile il punteggio è maggiorato di 2 punti.

Per il calcolo del punteggio finale del Criterio 2: percentuale complessiva degli investimenti Ambiente * 0,1 + 1 punto se vi sono 1 o 2 investimenti ambientali di cui uno con spesa >20% della spesa ammissibile totale; in alternativa, + 2 punti se è presente un solo investimento ambientale con spesa > 35% della spesa ammissibile totale.

Esempio: azienda con investimenti relativi al Criterio 2B (Produzione energia) pari al 12,44% e relativi al Criterio 2C (Risparmio idrico) pari al 22,33% = $(12,44 + 22,33) * 0,1 + 1 = 3,477 * 0,1 + 1 = 3,477 + 1 = 4,48$ punti. 34,77% sarà dato dalle somme delle % relative ai criteri 2A, 2B, 2C, 2D.

La spesa massima è pari al 40% delle spese ammissibili.

10.2.1 Criterio 2A - Risparmio energetico

Il punteggio viene attribuito per investimenti per il risparmio energetico.

Investimento massimo pari al 40% delle spese ammissibili.

Investimento minimo pari al 5% delle spese ammissibili.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

10.2.2 Criterio 2B - Produzione energia

Il punteggio viene attribuito per investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica, a fini di autoconsumo, da fonti di energia rinnovabile, da sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari.

Investimento massimo pari al 40% delle spese ammissibili.

Investimento minimo pari al 10% delle spese ammissibili.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, relazione di un tecnico abilitato che attesti l'autoconsumo (solo nel caso di impianti di generazione di energia da biomassa), altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

10.2.3 Criterio 2C - Risparmio idrico

Il punteggio viene attribuito per investimenti per il risparmio idrico.

Investimento massimo pari al 40% delle spese ammissibili.

Investimento minimo pari al 5% delle spese ammissibili.

Gli investimenti devono apportare un **risparmio idrico pari almeno al 20%** rispetto alla media dei consumi totali dei due anni precedenti la domanda di sostegno.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

10.2.4 Criterio 2D - Prevenzione inquinamenti

Il punteggio viene attribuito per investimenti per il trattamento delle acque reflue.

Investimento massimo pari al 40% delle spese ammissibili.

Investimento minimo pari al 10% delle spese ammissibili.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto e relazione punteggi, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

10.3 Criterio 3 - Sviluppo del biologico

Il punteggio viene attribuito per investimenti innovativi (nuovi impianti, macchinari, attrezzature e strumentazioni informatiche) dedicati alle produzioni biologiche (Reg. (UE) n. 848/2018 e s.m.i.).

Viene valutato il rapporto tra l'importo degli investimenti innovativi dedicati alle produzioni biologiche e l'importo totale degli investimenti ammissibili.

Il punteggio viene assegnato attribuendo 0,03 punti per ogni punto percentuale calcolato rapportando l'importo degli investimenti innovativi dedicati alle produzioni biologiche e l'importo totale degli investimenti ammissibili.

Il punteggio può essere assegnato solo se è presente, o è stato avviato l'iter (successivamente al 1/1/2025), per la certificazione biologica per lo stabilimento nel quale saranno effettuati gli investimenti dedicati alle produzioni biologiche.

L'investimento minimo deve essere almeno pari al 10% delle spese ammissibili.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, certificazione biologica in corso di validità o avvio dell'iter certificativo (documenti dell'impresa attestanti l'avvio dell'iter sottoscritti e firmati dai contraenti con relative dichiarazioni di incarico e accettazione), altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

10.4 Criterio 4 - Coinvolgimento produttori primari locali

Il punteggio viene attribuito nel caso in cui la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi provenga da produttori agricoli singoli o associati locali (regionali) in misura maggiore del 20,00%. I predetti produttori agricoli devono produrre la materia prima in unità produttive site sul territorio regionale. La definizione di produttori agricoli (di base) sarà definita con Determina Dirigenziale. Il calcolo del totale e delle relative percentuali di provenienza delle materie prime viene effettuato prendendo in considerazione tutti gli stabilimenti presenti sul territorio regionale, anche se non oggetto di investimento.

Il punteggio viene assegnato attribuendo 0,05 punti per ogni punto percentuale di materia prima derivante da produttori agricoli locali in misura maggiore del 20,00%. Il calcolo viene effettuato utilizzando la media dei due anni precedenti alla domanda di sostegno.

Esempio 1:

somma degli acquisti dell'anno -2 da produttori agricoli della materia prima acquistata totale: 20,50% (tutti agricoltori locali);

somma degli acquisti dell'anno -1 da produttori agricoli della materia prima acquistata totale: 21,50% (tutti agricoltori locali);

calcolo: $0,05 * ((20,50 + 21,50) / 2) = 1,05$ punti.

Esempio 2:

somma degli acquisti dell'anno -2 da produttori agricoli della materia prima acquistata totale: 20,50% (14,5% locali + 6% agricoltori non locali);

somma degli acquisti dell'anno -1 da produttori agricoli della materia prima acquistata totale: 21,50% (15,5% locali + 6% agricoltori non locali);

è rispettato il requisito di ammissibilità (materia prima acquistata da produttori agricoli maggiore del 20%), ma non è assegnabile il punteggio relativo al Criterio 4 in quanto la materia prima derivante da produttori agricoli locali è minore del 20%.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, altra documentazione stabilita con atto dirigenziale, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

10.5 Criterio 5 - Prodotti finali in Allegato I TFUE

Il punteggio viene attribuito nel caso l'investimento sia dedicato all'ottenimento di prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE.

Punteggio massimo: 3 punti

Qualora l'investimento sia dedicato solo in parte all'ottenimento di prodotti ricadenti nell'Allegato I del TFUE il punteggio sarà calcolato pro quota.

Esempio:

azienda proponente che effettua 3 investimenti:

- investimento 1 da 100.000,00 € per prodotti finali tutti ricadenti nell'allegato I del TFUE;
- investimento 2 da 30.000,00 € per prodotti finali tutti ricadenti nell'allegato I del TFUE;
- investimento 3 da 70.000,00 € di cui 30.000 € per prodotti finali tutti ricadenti nell'allegato I del TFUE e 40.000,00 € per prodotti finali fuori allegato I del TFUE;

Somma degli investimenti per prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE: 100.000,00 + 30.000,00 + 30.000,00 = 160.000,00 €;

percentuale degli investimenti per prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE: $(160.000,00/200.000,00)*100 = 80\%$;

calcolo: $3*0,8 = 2,4$ punti.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

10.6 Criterio 6 - Localizzazione e settore produttivo

Il punteggio viene attribuito in base alla localizzazione territoriale degli investimenti e al settore produttivo di riferimento. Viene valutata la localizzazione degli investimenti nelle 4 aree (A, B, C, D - così come definite al paragrafo 5.3.1 del CSR) e il settore produttivo dell'azienda.

La priorità territoriale si applica in base alla localizzazione degli investimenti in una delle aree individuate.

Nel caso l'intervento sia previsto in più aree/settori produttivi il punteggio sarà assegnato tenendo conto della prevalenza degli investimenti nell'area e nel settore.

Settori produttivi	AREA A (Aree urbane e periurbane)	AREA B (Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata)	AREA C (Aree rurali intermedie)	AREA D (Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo)
Cereali, riso, proteoleaginose e foraggiere	2	4	4	4
Latte vaccino e bufalino e suoi derivati	2	3	4	4
Latte ovicaprino e suoi derivati	2	3	4	4
Vino e aceto	2	2	4	4
Carne bovina	2	4	4	4
Carne suina	2	4	4	4
Carni ovicaprine, avicunicole, equine, bufaline, selvaggina	2	4	4	4
Uova	2	3	4	4

Settori produttivi	AREA A (Aree urbane e periurbane)	AREA B (Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata)	AREA C (Aree rurali intermedie)	AREA D (Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo)
Patate	2	3	4	4
Florovivaismo	2	3	4	4
Miele	2	3	4	4
Ortofrutticolo	2	3	4	4
Piante officinali e medicinali	2	3	4	4
Olio di oliva	2	3	4	4
Altri	2	3	4	4

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

10.7 Criterio 7 - Certificazioni

Il punteggio viene attribuito per il possesso e/o ottenimento di certificazioni di prodotto/processo, ambientali ed energetiche, sia nel caso di sistemi certificati al momento della presentazione della domanda sia nel caso di sistemi per i quali è stato avviato l'iter di certificazione:

- 0,2 punti per ogni sistema certificato;
- 0,2 punti per ogni sistema di cui è stato avviato l'iter di certificazione (successivamente al 1/1/2025);
- 0,5 punti per la certificazione biologica (Reg. (UE) n. 848/2018 e s.m.i.) o per cui è stato avviato l'iter di certificazione (successivamente al 1/1/2025).

Il punteggio massimo complessivo per le certificazioni escludendo la certificazione biologica è 2 punti ai quali vanno aggiunti 0,5 punti per l'eventuale certificazione biologica.

L'aggiornamento della certificazione non è avvio di nuova certificazione.

Il punteggio dovrà essere mantenuto per almeno tre anni a partire dalla data di pagamento di saldo, pena la revoca del contributo e la restituzione dello stesso.

La certificazione (o il suo avvio) è valida solo se relativa allo stabilimento in cui si effettua l'investimento. Nel caso vi siano più investimenti in più stabilimenti e non tutti con la medesima certificazione, il punteggio relativo alla certificazione verrà diviso per il numero di stabilimenti (oggetto di investimento) e moltiplicato per il numero di stabilimenti aventi la certificazione; esempio: un'azienda che fa investimenti in 5 stabilimenti, ma solo 3 hanno la certificazione XXX ottiene: $(0,2/5) \times 3 = 0,12$ punti.

Le certificazioni riconosciute per l'attribuzione del punteggio sono le seguenti:

Certificazioni valide	
UNI EN ISO 9001-2015	Biodiversity Friend
UNI EN ISO 14001-2015	Equalitas
EMAS	SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata)
UNI EN ISO 22000	SQNBA (Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale)
FSSC 22000	SQNZ (Sistema di Qualità Nazionale Zootechnia)
UNI EN ISO 22005	ISO 14064 - 1 Carbon footprint nell'organizzazione
EUREPGAP/GLOBALGAP	ISO 14067 - Carbon footprint di prodotto

GSFS (ex BRC)	ISO 14046 - Water footprint
IFS	SA 8000
ISO 45001-2023 o ISO 45001-2018	SR10
UNI EN ISO 50001	BRCGS ETRS
UNI/Pdr 125/2022	SEDEX SMETA
VIVA	Certificazione biologica (Reg. (UE) n. 848/2018 e s.m.i.
Tesco NURTURE (TESCO Nature's Choice)	Naturland

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, certificazioni in corso di validità o avvio dell'iter certificativo (documenti dell'impresa attestanti l'avvio dell'iter sottoscritti e firmati dai contraenti con relative dichiarazioni di incarico e accettazione; il contraente fornitore del servizio deve essere un ente certificatore o un soggetto qualificato), altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

10.8 Criterio 8

Non attivato

10.9 Criterio 9

Non attivato.

10.10 Criterio 10 – Industria 4.0

Il punteggio viene attribuito per la parte di investimenti innovativi anche conformi al modello Industria 4.0. Possono essere assegnati 0,04 punti per ogni punto percentuale di investimenti innovativi conformi al modello Industria 4.0 rispetto al totale degli investimenti ammissibili.

Il punteggio può essere attribuito agli investimenti in nuovi impianti e macchinari ammissibili ai sensi del presente bando che possiedono le caratteristiche tecniche indicate negli elenchi di cui all'allegato A della legge n. 232/2016 (legge di Stabilità 2017), così come modificata dall'articolo 7-novies del decreto legge 29/12/2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27/02/2017, n. 18.

Rientra in questa categoria di investimento anche il software integrato in un bene materiale inserito nell'allegato A della legge n. 232/2016 (cosiddetto software embedded o di base) purché venga acquistato unitamente ad esso.

Possono rientrare tra gli investimenti Industria 4.0 anche gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per il funzionamento del macchinario o impianto, purché costituiscano dotazione ordinaria del cespite principale e nei limiti del 5% del costo del bene a cui è riferito.

La conformità degli investimenti al modello industria 4.0 deve essere attestata da un professionista abilitato (ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali) attraverso la redazione di una relazione tecnica da presentarsi unitamente alla domanda di sostegno. La relazione deve contenere le informazioni che saranno dettagliate con atto dirigenziale.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, relazione di un tecnico abilitato (ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali) che sarà dettagliata con atto dirigenziale, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

10.11 Criterio 11 – Qualità delle produzioni

Il punteggio viene attribuito in relazione alla quantità di prodotti comunitari riconosciuti rispetto al totale della produzione calcolate facendo la media della produzione dei due anni precedenti la domanda di sostegno.

I prodotti comunitari riconosciuti sono:

- i prodotti agroalimentari DOP/IGP/STG ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- quelli dell'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento UE n. 848/2018;
- i vini DOC/DOCG/IGT ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Per il conteggio dei prodotti trasformati bisogna fare riferimento ai prodotti comunitari riconosciuti trasformati dall'azienda in tutti gli stabilimenti presenti sul territorio regionale.

Il punteggio deriva dal quadro prodotti trasformati che il richiedente deve compilare nell'apposita sezione della domanda di sostegno. Il punteggio varia a seconda del range di percentuale di prodotti comunitari riconosciuti rispetto al totale della produzione aziendale come da tabella seguente:

% prodotti di qualità	Punti
5,01-10,00	0,20
10,01-20,00	0,40
20,01-30,00	0,60
30,01- 40,00	0,80
40,01 - 50,00	1,00

% prodotti di qualità	Punti
50,01 - 60,00	1,20
60,01 - 70,00	1,40
70,01 - 80,00	1,60
80,01 - 90,00	1,80
90,01 - 100,00	2,00

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

11 Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Il beneficiario inoltre è tenuto al rispetto degli impegni essenziali ed accessori stabiliti dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni di prossima emanazione.

Gli impegni si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

11.1 Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

1. realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con l'atto di concessione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa (IM01 del CSR), gli adattamenti tecnici e gli adattamenti tecnico economici consentiti;
2. assicurare la **destinazione d'uso**, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati per un periodo minimo di **5 anni** a partire dalla data di liquidazione del saldo. Il periodo minimo di 5 anni per beni mobili ed attrezzature è ridotto a **3 anni** per l'acquisto di hardware (IM02 del CSR); il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
3. al fine di assicurare che l'investimento abbia una ricaduta positiva sui produttori agricoli di base, il beneficiario **si impegna affinché la materia prima** utilizzata per l'attività di trasformazione e com-

mercializzazione, acquistata /conferita da soggetti terzi, **provenga** per una quota definita dalla tabella seguente (suddivisa per settore produttivo), **dai predetti produttori agricoli, singoli o associati e a mantenere tale impegno per 5 anni** (IM03 del CSR) a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo. Il calcolo del totale e delle relative percentuali di provenienza della materia prima viene effettuato prendendo in considerazione tutti gli stabilimenti presenti sul territorio regionale, anche se non oggetto di investimento. La definizione di produttori agricoli (di base) sarà definita con Determina Dirigenziale.

Settori produttivi	% di materia prima da produttori agricoli
Cereali, riso, proteoleaginose e foraggiere	50
Latte vaccino e bufalino e suoi derivati	50
Latte oviceprino e suoi derivati	50
Vino	50
Carne bovina	25
Carne suina	25
Carni ovicaprine, avicuniole, equine, bufaline, selvaggina	25
Uova	50
Patate	50
Florovivaismo	50
Miele	50
Ortofrutticolo	50
Piante officinali e medicinali	50
Olio di oliva	25
Altri	50

4. dare avvio agli investimenti/attività previsti/e e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno, con le eccezioni che saranno previste con atto dirigenziale;
5. realizzare e rendicontare a saldo almeno l'80% della spesa ammessa a finanziamento;
6. confermare i criteri di selezione in base a quanto disposto nel bando;
7. presentare tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti;
8. conservare, per il periodo di vincolo di destinazione d'uso, la documentazione necessaria per consentire verifiche, ispezioni e controlli;
9. non delocalizzare al di fuori dell'Unione Europea gli investimenti finanziati per **5 anni** dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo (per hardware 3 anni); il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti;
10. consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi aziendali da parte dei controllori.

11.2 Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e l'eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

La disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni è normata dalla Determinazione dirigenziale n. 357 del 13/05/2024 e s.m.i. della Direzione Agricoltura e Cibo, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26/02/2024.

L'entità della riduzione del sostegno è definita dalla Determinazione dirigenziale "Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento" n. 634/A1707D/2025 del 28/07/2025 e s.m.i. del Settore Strutture

delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni Rev.2 e s.m.i., approvato da A.R.P.E.A. con D.D. n. 100 del 18.04.2025.

Sono impegni accessori:

1. concludere gli investimenti ammessi a sostegno e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto con atto dirigenziale;
2. informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Reg. (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste con atto dirigenziale.